

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1997

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 670, recante proroga di termini

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Disegno di legge	»	19
Testo del decreto-legge	»	20

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge contiene disposizioni volte a differire alcuni termini previsti da norme di legge, scadenti il 31 dicembre 1996. Si tratta di termini di particolare rilevanza perchè incidenti su obblighi internazionali assunti dall'Italia sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione, nonchè su adempimenti che soggetti pubblici e privati sono tenuti a porre in essere nello svolgimento della loro attività.

La straordinaria necessità e urgenza dell'intervento normativo si constata tenendo conto della circostanza che, ove il termine del 31 dicembre 1996 sopraggiungesse senza alcuna iniziativa riguardante i termini in questione, in alcuni casi ne verrebbe gravemente pregiudicata l'azione della pubblica amministrazione e, in altri, gli operatori, che per una serie di ragioni non sono stati in grado di rispettare i termini stessi, si troverebbero esposti a gravi pregiudizi.

Con riferimento alle singole disposizioni si rileva quanto segue.

Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, ha differito al 31 dicembre 1996 il termine di cui all'articolo 3 della legge n. 366 del 1990 entro cui l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) deve rimuovere le strutture dell'esperimento EASTOP dalle pendici del Monte Aquila. L'esperimento EASTOP, la cui realizzazione è stata avviata dall'INFN nell'ambito del piano quinquennale 1984-1988 in collaborazione con l'Istituto di cosmogeofisica del CNR, ha come scopo lo studio degli sciami atmosferici prodotti dai raggi cosmici alta energia. L'unicità dell'esperimento sta nella sua collocazione, alle pendici del Monte Aquila, e cioè sulla verticale dei laboratori sotterranei. Ciò consente lo studio dei menzionati eventi in coincidenza tra apparati in

superficie e in galleria (esperimenti MACRO e LVD).

L'esperimento EASTOP affronta tematiche di ricerca che necessitano di lunghe campagne di misura e per la sua unicità è in grado di fornire risultati di primo piano ancora per diversi anni.

Giova anche considerare che l'INFN ha nel frattempo realizzato un programma di ripristino ambientale che va visto, anche, come momento di una più vasta azione, da tempo avviata dall'ente, tesa a tenere maggiormente conto delle istanze locali e ad un crescente collegamento con la realtà nella quale il laboratorio del Gran Sasso vive, azione che ha di recente portato, in particolare, alla firma di un protocollo di intesa con la regione Abruzzo, nel cui ambito è previsto anche il potenziamento delle attività di monitoraggio ambientale condotto dal Consorzio di ricerca del Gran Sasso costituito ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 366 del 1990.

L'INFN stima che un ulteriore triennio di attività porti al completamento del programma e quindi ad un migliore sfruttamento delle risorse impiegate.

Si rende, quindi, necessario prevedere un'ulteriore proroga di un triennio del termine in questione, al fine di assicurare l'effettiva conclusione dell'esperimento.

Con l'articolo 2 si prevede il differimento di alcuni termini riguardanti la pubblica istruzione.

In particolare, al comma 1, si dispone la proroga di un anno del termine di validità delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico e ausiliario. La proroga è necessaria perchè è elevatissimo il numero delle posizioni in graduatoria (un milione) e la complessità delle procedure di aggiornamento, anche in considerazione delle novità introdotte dal contratto colletti-

vo nazionale di lavoro quanto ai titoli di accesso, è tale che, anche iniziando subito, non sarebbe possibile completare detto aggiornamento per il prossimo anno scolastico, il cui avvio potrebbe essere compromesso.

Con il comma 2 si proroga fino all'anno scolastico 1997/98 la validità delle graduatorie del concorso a coordinatore amministrativo della scuola, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1992. In proposito si osserva che il concorso bandito per i posti relativi al triennio 1992-1994 si è concluso soltanto a metà del 1996, con molti candidati idonei in possesso di un buon punteggio, chiamati a ricoprire i posti resisi vacanti nel 1995 e nel 1996. Si rende, pertanto, necessaria una proroga della validità della graduatoria attualmente in vigore, per consentire all'Amministrazione di bandire nuovi concorsi per gli anni scolastici successivi al 1997/98.

Quanto al comma 3, va premesso che la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ha profondamente innovato la disciplina dell'edilizia scolastica. In particolare l'articolo 3 della citata legge ha attribuito ai comuni la competenza a fornire gli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie, mentre le province devono fornire gli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Poichè secondo la previgente normativa la competenza a fornire gli edifici da destinare a sede di scuola secondaria superiore era suddivisa tra Stato, province e comuni, queste ultime dal 1° gennaio 1997, data di entrata in vigore della citata legge n. 23 del 1996, sopporteranno maggiori oneri economici. In particolare, l'articolo 8, comma 3, della legge n. 23 prevede che gli immobili dello Stato e dei comuni con quest'ultima destinazione siano trasferiti in uso gratuito (o, in caso di accordo tra le parti, in proprietà) alle province. Su queste ultime graveranno gli oneri di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I conseguenti rapporti finanziari saranno disciplinati mediante convenzione.

Per venire incontro alle nuove esigenze finanziarie delle province, l'articolo 9 della legge n. 23 prevede a carico dei comuni il trasferimento alle province delle somme corrispondenti alla media delle spese correnti sostenute nel triennio 1993-95 per la fornitura e la gestione degli immobili sede di scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore, passati alle province. La media è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. Parallelamente lo stesso articolo 9, al comma 3, prevede che lo Stato trasferisca alle province, a mezzo di convenzione, somme corrispondenti alle spese sostenute, così come determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

Le difficoltà tecniche e gli adempimenti connessi a tale passaggio di competenze rendono necessaria la proroga del termine previsto dalla legge n. 23 per la stipulazione delle menzionate convenzioni. In forza di tale proroga Stato e comuni continueranno, in veste di sostituti delle province, a gestire per ulteriori sei mesi gli edifici che dovranno passare alle province stesse. Conseguentemente, in sede di stipula delle convenzioni dovrà essere effettuata la compensazione tra le somme dovute alle province da Stato e comuni a norma dell'articolo 9 della legge n. 23, da un lato, e le somme da Stato e comuni anticipate nel semestre di proroga.

L'articolo 3 prevede che le competenze del Ministero dei lavori pubblici nella gestione dei rapporti intestati all'ex-Agensud continuino ad essere esercitate da un commissario *ad acta* fino al 30 giugno 1997. Corrispondentemente viene prorogato al 30 giugno 1997 il termine per la trasmissione dei conti relativamente alle attività demandate al commissario *ad acta* e viene soppressa la gestione diretta da parte del Ministero dei lavori pubblici.

La disposizione si rende necessaria per completare la definizione dei rapporti e dei procedimenti facenti capo all'ex-Agensud, obiettivo che il Ministero dei lavori pubblici non potrebbe tempestivamente realizzare con le proprie strutture. D'altra parte il

blocco o anche il semplice rallentamento dell'attività amministrativa in questo settore porterebbe ad un pesante contenzioso con coloro che vantano pretese nei confronti dell'ex-Agensud.

La norma, proprio perchè si fonda sulla rinnovata valutazione delle esigenze connesse all'indefettibile continuità delle funzioni amministrative e perchè si limita a quanto è necessario a tale fine, intervenendo solo nel disporre le modalità di esercizio dell'azione amministrativa con un organo straordinario fino al 30 giugno 1997, profondamente innovando rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, è compatibile con i ben noti limiti alla reiterazione dei decreti-legge.

L'articolo 4 intende porre rimedio alla scadenza del termine del 31 dicembre 1996 entro il quale, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 109 del 1994, come modificato ed integrato dal decreto-legge n. 101 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1995, deve intendersi limitato il meccanismo di esclusione automatica delle offerte che oltrepassino la cosiddetta soglia di anomalia nelle gare per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche.

Poichè il ripristino di una situazione di assoluta mancanza di limiti si ha ragione di temere produca effetti distorsivi della competizione nell'attuale situazione economica ed imprenditoriale, con effetti pregiudizievoli dell'interesse pubblico ad una seria gestione dell'appalto, è assolutamente necessario intervenire con urgenza dettando - seppure con efficacia temporale limitata - regole che consentano effetti calmieratori con un maggiore e più responsabile rispetto (nella distinzione tra appalti sotto e sopra soglia) dei principi comunitari in materia.

Con l'articolo 5 viene prorogata l'attività del Gruppo di supporto tecnico presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649. L'attività di tale Gruppo è necessaria per la predisposizione della programmazione nazionale agricola, tant'è

che il disegno di legge pluriennale, di recente approvato dal Consiglio dei ministri, ne prevede espressamente la continuazione. È pertanto necessario provvedere, nelle more dell'approvazione di tale disegno di legge da parte del Parlamento, ad assicurare nel frattempo l'operatività del Gruppo.

L'articolo 6, in materia di trasporti eccezionali, intende dare la possibilità agli enti, che dovranno rilasciare le nuove autorizzazioni, di organizzare la propria attività in modo da poter rilasciare le stesse, poichè le norme regolamentari di attuazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* solo il 4 dicembre 1996.

Si rende pertanto necessario prorogare con apposita norma di legge, fino al 30 giugno 1997, le autorizzazioni già rilasciate, la cui efficacia - in difetto - decade il 31 dicembre 1996.

Inoltre, poichè per le stesse motivazioni non è stato possibile attuare le procedure previste per l'istituzione del servizio di scorta tecnica, si rende necessario introdurre una norma che assicuri un periodo transitorio.

All'articolo 7, in considerazione dell'imminente scadenza prevista dall'articolo 4, comma 2, primo periodo, della legge 5 gennaio 1996, n. 25, e dell'esigenza manifestata da molti operatori del settore di adeguare tempestivamente gli impianti tecnici disciplinati dalla legge n. 46 del 1990, con il comma 3 il termine previsto per tale adeguamento è differito al 31 dicembre 1997. Pertanto, la disposizione rivisita il modello sanzionatorio in una prospettiva «premiante», prevedendo, per gli accertamenti delle infrazioni effettuati entro il 30 giugno 1997, un periodo minimo, utile per l'adeguamento, di quattro mesi; per la regolarizzazione delle attrezzature videoterminali, tenuto conto della recente sentenza della Corte di giustizia europea sull'argomento, il termine è elevato ad otto mesi.

Contestualmente si dispone che la verifica, da parte dell'organo di vigilanza, dell'avvenuto adempimento dell'obbligo nei predetti termini estingue la contravvenzione senza il pagamento della somma oblatoria

prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 758 del 1994. Resta ferma, per le contravvenzioni accertate nel secondo semestre del 1997, la disciplina sanzionatoria definita dalla normativa vigente.

In considerazione della imminente entrata in vigore, fissata al 1° dicembre 1997, di gran parte degli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 ed al successivo intervento correttivo effettuato con il decreto legislativo n. 242 del 1996, si è ritenuto opportuno modificare l'attuale regime sanzionatorio, come delineato con il comma 4 dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 242; ciò in quanto si preferisce, in fase di prima applicazione, favorire al massimo il processo di adeguamento, prescindendo, nell'immediato, all'applicazione delle misure sanzionatorie.

Considerate, inoltre, le scadenze previste dalla legge n. 46 del 1990 in ordine all'adeguamento dei requisiti di sicurezza degli impianti per il gas, il comma 4 prevede l'adozione di un regolamento del Governo che consenta di tener conto, per i termini e per le modalità dell'adeguamento stesso, del reale stato in cui versa il patrimonio edilizio nazionale. Le costruzioni interessate, infatti, sono spesso vetuste ed il loro adeguamento comporta interventi di notevole complessità tecnica, oltrechè di rilevante impegno economico (stime degli operatori del settore indicano in 3.000-5.000 miliardi l'onere a carico delle famiglie per l'adeguamento degli impianti domestici individuali a gas). È dunque necessario programmare le attività secondo scadenze realistiche, attesi i vincoli posti dalle caratteristiche strutturali delle diverse tipologie edilizie e degli impianti.

Anche la normativa tecnica, oggi riferita solo agli edifici nuovi, richiederà probabilmente la definizione di specifiche particolari riferite agli edifici esistenti. Inoltre una eventuale forte concentrazione temporale della domanda degli interventi di adeguamento potrebbe creare distorsioni del mercato, con negative conseguenze sia sul piano dei prezzi che della stessa sicurezza. In

ogni caso la proroga per l'adeguamento degli impianti domestici esistenti non fa venir meno l'obbligo di realizzare i nuovi edifici e i nuovi impianti secondo le prescrizioni vigenti.

L'articolo 8 interviene su alcuni termini riguardanti il servizio pubblico radiotelevisivo.

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 1997 la convenzione Stato-RAI per la riscossione dei canoni di abbonamento alla radiodiffusione circolare.

Il comma 2 mantiene fermo l'indice di affollamento pubblicitario della RAI. Tale limite, fissato dal comma 6 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione e nel 12 per cento di ogni ora, con una tolleranza del 2 per cento da recuperare nell'ora precedente o in quella successiva, originariamente aveva validità fino al 31 dicembre 1992. L'articolo 2 del decreto-legge n. 408 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483 del 1992, aveva prorogato l'applicabilità della norma al 31 dicembre 1993. La serie dei decreti cosiddetti «salva RAI» ha mantenuto continuativamente in vigore detto limite. La legge di conversione del decreto-legge n. 545 del 1996 ha fatto salvi gli effetti prodottisi per il passato ma nulla ha disposto per l'avvenire. Si tratta ora, dunque, di colmare questa lacuna mantenendo anche per il futuro il richiamato tetto, in attesa della organica riforma del settore.

Con l'articolo 9 viene prorogato il termine per l'attuazione di quanto necessario, con l'utilizzazione dei relativi fondi, per lo svolgimento dei campionati mondiali di sci a Sestriere e dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Bari dal 13 al 25 giugno 1997; la proroga risponde anche all'esigenza di rispettare gli obblighi assunti dall'Italia dinanzi alla comunità internazionale al momento dell'assegnazione dei Giochi.

Con l'articolo 10 si affronta il problema apertosi a seguito della scadenza della concessione di esercizio della Ferrovia Domodossola-Confine svizzero esercitata da circa ottanta anni dalla società Subalpina di imprese ferroviarie-SSIF - unita-

mente alla società Ferrovie autolinee regionali ticinesi (FART) - per la tratta svizzera dal confine italiano a Locarno (i treni italiani proseguono per Locarno come quelli svizzeri per Domodossola), ciò in base ad apposita convenzione internazionale del 1919.

Anteriormente alla predetta scadenza è venuta a cessare anche la concessione della tratta svizzera che le autorità elvetiche hanno prorogato per trenta anni sino al 31 agosto 2021.

La presente disposizione è intesa a prorogare l'esercizio del servizio fino al 31 dicembre 1997, al fine di regolarizzare il titolo concessorio in essere.

Al riguardo si precisa che il tratto delle ferrovie di cui trattasi è stato ammodernato a seguito del completamento degli interven-

ti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Con l'articolo 11 viene consentita la permanenza delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia. Infatti a seguito dell'Accordo di pace sottoscritto fra i Presidenti della Serbia, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a Parigi, con la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996 gli Stati membri della NATO sono stati autorizzati ad intervenire nella Bosnia-Erzegovina per assicurare il rispetto degli accordi militari relativi al piano di pace; è quindi necessario garantire la presenza italiana nell'area, nel contesto delle attività decise dall'ONU, con l'invio di un contingente militare delle Forze armate.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 5 (gruppo di supporto tecnico)

La proroga del termine di attività del Gruppo di supporto tecnico istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali al 30 giugno 1997 comporta una spesa valutata in lire 250 milioni per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1997 relativa alle spese di funzionamento dell'organismo in questione e alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi spese ai suoi componenti. La quantificazione avviene sulla base della spesa effettuata negli esercizi precedenti e delle prevedibili riunioni del Gruppo, ed è da considerare limite massimo di spesa per il periodo interessato.

Articolo 11 (proroga della partecipazione dell'Italia alle operazioni della NATO in Bosnia)

1. SPESE PER IL PERSONALE

a) Dati di base (appendice 1):

Ufficiali Generali e Superiori: 46;
Ufficiali Inferiori e Sottufficiali: 569;
Truppa: 1.085;
Totale: 1.700.

b) Oneri mensili

Gli oneri sono riferiti a:

trattamento economico aggiuntivo: 5.791,921 milioni (appendice 2 e 3).

L'onere complessivo per il trattamento economico aggiuntivo spettante al personale impiegato nella missione in Bosnia-Erzegovina e in Croazia è stato determinato, in relazione ai vari gradi, prendendo a base i valori della diaria prevista per la ex-Jugoslavia, incrementati secondo la legge e ridotti del 20 per cento; trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301: 554,735 milioni (appendice 4). Il contratto stipulato da DIFESERVIZI pone a base lo 0,246 per mille del massimale assicurato. Il calcolo tiene conto della forza media presunta impiegata nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi.

2. SPESE PER APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEI MATERIALI

Non conteggiate a seguito di una politica di ridimensionamento dei costi.

3. SPESE PER TRASFERIMENTI (ANDATA E RIENTRO), DI TRASPORTO PER RIFORNIMENTO E PER L'AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE

Gli oneri per i trasferimenti tengono conto:

della necessità di utilizzare trasporti ferroviari, di noleggiare navi traghetto e di impiegare velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare e civili;

della maggior incidenza dei costi nella fase iniziale, dei trasferimenti di uomini, mezzi e materiali;

della necessità di assicurare, nel tempo, tutto il supporto tecnico-logistico, sanitario, di sussistenza, eccetera, occorrente alla spedizione, programmando l'invio dei materiali con cadenza periodica;

dell'esigenza di avvicendamento delle unità in zona di operazioni.

4. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)

In analogia a quanto attuato per le previsioni riferite alla precedente missione IFOR (dicembre 1995-novembre 1996), per la definizione dei costi di funzionamento del Contingente, sono stati considerati solo gli oneri finanziari effettivamente maggiori rispetto alle normali attività in Patria; tali oneri sono stati desunti anche alla luce dei dati statistici rilevati nel corso della citata missione IFOR.

Nelle spese di funzionamento sono comprese le spese per:

a) viveri: 292,740 milioni.

È stata prevista la maggiorazione del 100 per cento della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 litri/giorno di acqua (costo aggiuntivo giornaliero di lire 5.740/unità);

b) vestiario ed equipaggiamento: 143,565 milioni.

Materiali da assegnare *ad hoc* quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatico-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di lire 2.815/unità);

c) servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): 1.576,155 milioni (costo aggiuntivo giornaliero di lire 30.905/unità);

d) costi di esercizio:

mezzi ruotati (appendice 5): 3.712,101 milioni; tengono conto dell'entità dei mezzi in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da MOTORDIFE;

mezzi cingolati ed elicotteri multiruolo (appendice 5): 2.428,892 milioni. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie

- all'assolvimento del compito (4 ore/giorno per i cingolati e 1 ora/giorno per gli elicotteri);
- e) consumo aggiuntivo, per addestramento, di munizioni ed esplosivi: 401,320 milioni.

5. TOTALE DEGLI ONERI

L'ammontare complessivo degli oneri assomma a circa 16.100 milioni/mese (appendice 6). In tale importo non sono compresi gli oneri per le spese di trasferimento del contingente (andata e ritorno), i costi per l'approntamento e il condizionamento dei materiali nonchè i costi di ammortamento dei mezzi impiegati.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini.

Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996 ().*

Proroga di termini

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini in scadenza previsti da disposizioni legislative concernenti l'organizzazione della pubblica amministrazione, impegni e manifestazioni internazionali, nonché adempimenti di soggetti pubblici e privati in materia di adeguamento di edifici a standard di sicurezza;

Considerato che è, in particolare, necessario ed urgente emanare disposizioni in materia di organizzazione delle competenze del Ministero dei lavori pubblici, con riferimento al subingresso di quest'ultimo all'ex Agensud, al fine di dare continuità all'azione amministrativa e di evitare che dette competenze rimangano prive di un riferimento specifico, tale da agevolare la definizione dei rapporti ancora pendenti, con la probabilità di un innalzamento del contenzioso da parte di coloro che non fossero soddisfatti tempestivamente delle loro pretese;

Ritenuto che, per tenere conto dei noti limiti alla reiterazione dei decreti-legge nel caso di specie, occorre, oltre alla rinnovata valutazione dei presupposti della decretazione d'urgenza, limitare il contenuto della disposizione rispetto alla previsione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, che in precedenza aveva trattato analoghe esigenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Differimento del termine di rimozione delle strutture installate dall'Istituto nazionale di fisica nucleare)

1. Per consentire il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del

(*) V., inoltre, il successivo ERRATA CORRIGE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997.

Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1999.

Articolo 2.

(Differimento di termini riguardanti l'organizzazione scolastica)

1. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l'anno scolastico 1997-98, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'articolo 581 del testo unico approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è prorogato di un anno.

2. La validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo della scuola, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 14 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 - 4^a serie speciale - del 26 ottobre 1993, così come prevista dal comma 1 dell'articolo 552 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è estesa fino all'anno scolastico 1997-98.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e dal comma 11 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, le convenzioni previste dal comma 1 del citato articolo 8 e dal comma 4 dell'articolo 9 possono essere stipulate successivamente al 1° gennaio 1997 e comunque non oltre il 30 giugno 1997. Fino alla stipula di tali convenzioni lo Stato, le istituzioni scolastiche statali e i comuni assicurano la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici forniti e sopperiscono alle esigenze eccezionali. Le convenzioni stabiliscono, oltre a quanto già previsto dalla legge n. 23 del 1996, la compensazione degli oneri sostenuti per conto delle province dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni dal 1° gennaio 1997 alla stipula delle convenzioni stesse con le somme dovute per lo stesso periodo alle province dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni a norma dell'articolo 9 della citata legge n. 23 del 1996.

Articolo 3.

(Proroga di termini concernenti l'ex Agensud)

1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, continuano ad essere svolte da un commissario *ad acta* fino al 30 giugno 1997. Il commissario *ad acta* provvede secondo le procedure regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Alla stessa data del 30 giugno 1997 è prorogato il termine per la trasmissione dei conti di cui al primo comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Al comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono soppresse le parole: «fino alla data del 15 ottobre 1995».

Articolo 4.

(Offerte anomale)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino al 1° gennaio 1998 sono escluse, per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, ovvero sono sottoposte alla valutazione della anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse incrementata di un quinto della media stessa.».

Articolo 5.

(Proroga termini in materia di risorse agricole)

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 6.

(Proroghe concernenti trasporti eccezionali)

1. Le autorizzazioni periodiche già rilasciate ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, e dei relativi decreti interministeriali, in scadenza al 31 dicembre 1996, sono prorogate al 30 giugno 1997.

2. Le disposizioni relative al servizio di scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti eccezionali, fissate dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonchè dalle loro successive modificazioni, si applicano a partire dal 1° luglio 1997. Fino a tale termine, qualora ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sia prevista la scorta, nel provvedimento di autorizzazione è sempre prescritta la scorta della polizia stradale. Questa, ove le condizioni di traffico e di si-

curezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa a servirsi dei propri autoveicoli quale scorta, prescrivendone le modalità.

Articolo 7.

(Differimento di termini in materia di sicurezza di impianti ed edifici)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

2. Per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data del 31 dicembre 1996, accertate fino al 30 giugno 1997, il termine per la regolarizzazione previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, non può superare i dodici mesi, e, in ogni caso, non può essere inferiore a quattro mesi, ovvero ad otto mesi per le contravvenzioni agli obblighi di cui al titolo VI del citato decreto legislativo n. 626 del 1994; il termine di dodici mesi può essere prorogato ai sensi del citato articolo 20 per un tempo non superiore ad ulteriori dodici mesi. Qualora l'organo di vigilanza verifichi l'adempimento della prescrizione, la contravvenzione si estingue ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, senza il pagamento previsto dall'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto; per le contravvenzioni accertate fino al 31 dicembre 1997, fermo restando il termine massimo di dodici mesi per l'adempimento, prorogabile di ulteriori dodici mesi, la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 758 del 1994 è ridotta della metà.

3. Il termine di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, è differito al 31 dicembre 1997.

4. Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas all'interno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono adeguati, ai sensi della legge stessa, entro i termini fissati, in relazione alle diverse tipologie e alla vetustà degli impianti stessi, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunque entro il 31 dicembre 1999. Con il medesimo regolamento sono individuati i requisiti di sicurezza per l'adeguamento secondo il criterio della compatibilità con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti.

Articolo 8.

(Differimento termini in materia di servizio pubblico radiotelevisivo)

1. È prorogata al 31 dicembre 1997 la convenzione stipulata il 23 dicembre 1988 tra il Ministero delle finanze e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Ministro delle finanze del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25

del 31 gennaio 1989 e concernente la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni.

2. Alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo continuano ad applicarsi i limiti di trasmissione di messaggi pubblicitari di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 9.

(Proroga termini relativi a manifestazioni sportive)

1. Il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, è fissato al 30 giugno 1997.

Articolo 10.

(Proroga termini relativi alla concessione ferroviaria Domodossola-Locarno).

1. Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, ratificata il 12 gennaio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la concessione alla Società Subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero è prorogata fino al 31 dicembre 1997.

Articolo 11.

(Proroga della partecipazione dell'Italia alle operazioni della NATO in Bosnia)

1. Al fine di continuare ad assicurare il rispetto dell'accordo di pace sottoscritto tra i Presidenti della Serbia, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a Parigi, è autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni NATO nella Bosnia-Erzegovina, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996.

2. Ai fini indicati nel comma 1 è prorogata fino al 31 dicembre 1997 la presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, fermo quanto previsto dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, anche in materia di trattamento economico.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 193,218 miliardi, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1996.

SCÀLFARO

PRODI - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: Flick.

